



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 101/16/CONS

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI
OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE
DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E ALL'OBBLIGO DI
TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE SPECIFICAMENTE
RIVOLTE AI MINORI**

(Palinsesto "Fox Sports Plus")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante *"Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito denominato *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante *"Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120"*, di seguito denominato *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante *"Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane"*, di seguito denominato *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) Con nota prot. n. 0083766 del 30 dicembre 2015, la società Fox International Channels Italy S.r.l. (di seguito, anche Società) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto, denominato *"Fox Sports Plus"*, della deroga all'obbligo *"di diffusione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni"* e *"di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti"* di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto* nonché *"all'obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori"*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto di cui all'oggetto soddisfa una delle tre condizioni di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ossia quella prevista dalla lett. c) in materia di natura tematica. Infine, la società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata *"per il 2015, anno nel quale è stata presentata la domanda, e fino a scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione"*;
- 2) Con nota prot. n. 0001977 del 15 gennaio 2016, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi di cui al suddetto *Decreto* nonché di cui all'articolo 34, comma 10 del Testo unico, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell'istanza in oggetto, con particolare riferimento ai profili di cui all'art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
- 3) Con nota prot. n. 0008062 del 22 febbraio 2016, la Società ha dato riscontro, entro il termine statuito, alla nota di cui sopra, producendo all'Autorità informazioni integrative coerenti con quanto dalla stessa richiesto;
- 4) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione del registro dei programmi e tramite illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica dello stesso;
- 5) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, la Società ha rappresentato, in via generale, che tale tipologia di obbligo non risulta applicabile al palinsesto in oggetto, in quanto rientrante nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del *Decreto*, in ragione del ricorrere del requisito della tematicità dello stesso, nonché della sua caratterizzazione *"non cinematografica"*. La programmazione del canale *"si basa ed è specificamente dedicata per la sua quasi totalità (circa il 90%) ad eventi sportivi"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 6) In proposito, come richiamato dalla Società, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano *“i palinsesti che non hanno carattere tematico”*, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e *“i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche”*. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale tematico non cinematografico, non rientra in alcuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS e n. 467/14/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato;
- 8) In particolare, il palinsesto *“Fox Sports Plus”* è un canale tematico costituito da oltre il 70% da programmi di carattere sportivo. La programmazione di *“Fox Sports Plus”* è a supporto della programmazione del canale Fox Sports per i casi di competizioni sportive concomitanti ed è composta da oltre il 70% da competizioni di calcio internazionale trasmesse in diretta e da programmi di approfondimento degli eventi stessi. Il suo *target* di riferimento è costituito da individui maschi di età compresa tra i 25 e 64 anni di età. È trasmesso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay-tv* nell'ambito dell'offerta di Sky Italia. In particolare, secondo quanto riportato dalla Società *“la programmazione del canale non prevede alcun film e sussiste dunque una radicale incompatibilità tra la linea editoriale di detto canale e la trasmissione dei film”*. *“Fox Sports Plus”* ha costruito la propria identità attraverso una forte relazione con il *target* di riferimento, basata sulla vocazione tematica accentuatamente specialistica finalizzata a soddisfare le aspettative del *target* di riferimento ed evitare la disaffezione che conseguirebbe all'alterazione dei connotati del canale. La programmazione fornita agli atti rileva come la stessa proponga al proprio pubblico di riferimento un'offerta di prodotto audiovisivo specificamente dedicato per quasi sua totalità ad eventi di carattere sportivo e programmi di approfondimento che sono dedicati agli stessi eventi sportivi e in quanto tali non assoggettabili agli obblighi di diffusione. Residua una porzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

estremamente ridotta di ore assoggettabili composta prevalentemente da brevi elementi di programmazione di durata inferiore ai 30 minuti;

- 9) La Società, nella documentazione trasmessa, ha in via preliminare eccepito l'applicabilità dei predetti obblighi al palinsesto in oggetto, per coerenza normativa rispetto all'esclusione operata in materia di programmazione. In aggiunta a ciò, Fox ha dato evidenza del fatto che, per il palinsesto richiamato, il rispetto dell'obbligo di investimento di cui all'oggetto rischierebbe di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale dei canali e con il pubblico di riferimento degli stessi. A parere della società, tale stato condurrebbe inevitabilmente a un rilevante calo di pubblico, soprattutto per quanto riguarda un ambito fidelizzato come quello di *"Fox Sports Plus"*, e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla società, nonché l'insorgere di problematiche in relazione alla linea editoriale dei propri canali. La società precisa la radicale incompatibilità della linea editoriale del canale con la forma *"film"*. Infatti l'eventuale inserimento nel palinsesto in oggetto del canale di opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe una rilevante distorsione della linea editoriale tematica e produrrebbe gravissimi effetti sulla struttura dei ricavi, impedendo alla Società di dare continuità ai propri investimenti nel rispetto della propria libera scelta editoriale;
- 10) In via preliminare si osserva che l'art. 44, comma 3 del *Testo unico* esclude gli introiti derivanti da offerte televisive a pagamento di carattere sportivo, quale quella di *"Fox Sports Plus"*, dagli introiti su cui calcolare la quota di investimento. Ne consegue che i ricavi del palinsesto in questione non risultano assoggettabili ai fini dell'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, motivo che assorbe ogni ulteriore valutazione circa la compatibilità del palinsesto con l'onere di investire in tali opere;
- 11) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all'obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori, sensi dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, la Società rileva che *"la programmazione del canale non prevede programmazioni specificamente rivolte ai minori e non include alcun film. Sussiste pertanto una radicale incompatibilità tra la linea editoriale di detto canale e la trasmissione di detti programmi"*;
- 12) Le ore assoggettabili trasmesse consistono in programmi dedicati esclusivamente ad introdurre o commentare gli eventi sportivi, da cui è prevalentemente composta la linea editoriale del palinsesto. Tali programmi per loro stessa natura accessoria rispetto alla trasmissione dell'evento, non appaiono inquadrabili per linguaggio e temi trattati nella categoria di opere specificatamente destinate ai minori, pertanto la trasmissione di tali opere non risulta compatibile con la linea editoriale di *"Fox Sports Plus"*;
- 13) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per il palinsesto "Fox Sports Plus".
2. È altresì accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere destinate ai minori e di opere adatte alla fruizione congiunta di adulti e minori, così come disciplinato dall'art. 34, comma 10, del *Testo unico* e declinato dall'art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per il 2015 anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Fox International Channels Italy S.r.l. e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci